

Compensi dei mediatori subito più alti, nove mesi per attestare i requisiti

La riforma. Dal 15 novembre indennità rafforzate, mentre c'è tempo fino al 15 agosto 2024 per dimostrare titolo di studio, aggiornamento e «onorabilità»

**Valentina Maglione
Valeria Uva**

Nuovi requisiti più stringenti da rispettare per i professionisti e gli organismi di mediazione. E, in parallelo, indennità con tariffe più elevate. Sono le novità contenute nel decreto del ministero della Giustizia 150 del 2023, che entrerà in vigore dopodomani, mercoledì 15 novembre; si completa così il quadro della riforma Cartabia, che ha potenziato la mediazione civile e commerciale con interventi già operativi in parte dal 28 febbraio e, per la parte più consistente, dal 30 giugno scorso.

Le novità

In particolare, il nuovo regolamento rivede per il futuro i criteri per iscriversi al registro degli organismi di mediazione (le strutture pubbliche e private, attivate da Ordini, Camere di commercio o privati, presso cui si può svolgere il procedimento di mediazione) e all'elenco degli enti di formazione per mediatori. E interviene anche sulla formazione e sui requisiti di questi professionisti, con l'obiettivo di alzare la qualità della mediazione.

Ma il cambiamento, per i professionisti e le strutture già in attività, non sarà istantaneo. Lo stesso decreto concede loro nove mesi per adeguarsi: entro il 15 agosto 2024, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione esistenti dovranno «attestare» che loro e i loro professionisti possiedono i nuovi requisiti. L'impatto delle novità, peraltro, è più soft per gli organismi di mediazione pubblici (come quelli attivati dagli **Ordini professionali**) e per i professionisti iscritti agli Albi.

Nel dettaglio, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione

devono attestare di rispettare i requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza. Gli organismi devono anche trasmettere il regolamento di procedura, con, per i privati, la tabella per calcolare le spese di mediazione (per gli enti pubblici, le spese sono stabilite dal Dm stesso).

Una «fase di assestamento» è prevista anche per i mediatori già inseriti, alla data di dopodomani, negli elenchi tenuti dal ministero della Giustizia. Se si tratta di professionisti iscritti a Ordini o collegi, possono mantenere l'iscrizione anche se non

laureati, ma devono seguire un corso di aggiornamento di dieci ore (più un altro di quattro ore per restare negli elenchi dei mediatori esperti). I professionisti «non ordinistici», invece, dovranno avere almeno la laurea triennale e frequentare due corsi di aggiornamento (di dieci e quattro ore). Una fase transitoria, con requisiti meno stringenti rispetto a quelli a regime, c'è anche per i formatori.

Quanto alle indennità, gli aumenti si applicano da subito alle procedure iniziate con domande presentate da dopodomani. La nuova tabella delle spese di mediazione (che si applica di default agli organismi pubblici) prevede importi minimi e massimi (tutti al rialzo) in base al valore delle liti.

Il coinvolgimento degli Ordini

Gli Ordini sono già impegnati nell'adeguamento alle nuove regole.

«Gli organismi di mediazione», spiega Donato Di Campli, componente del **Consiglio nazionale forense** - devono aggiornare il regolamento di procedura, soprattutto in relazione alla convocazione, per cui è necessario prevedere un termine minimo, al primo incontro e alla mediazione telematica. Il **Cnf** sta lavorando a un modello da mettere a disposizione degli organismi forensi».

È all'opera su questo fronte anche il Consiglio nazionale dei commercialisti: «Lavoreremo a linee guida uniche per i nuovi regolamenti di procedura degli organismi di mediazione degli Ordini - anticipa Giovanna Greco, consigliera con delega alle ADR - e offriremo supporto sui corsi di formazione agli Ordini che non sono dotati di proprio ente di formazione».

Sul territorio qualcuno si sta già organizzando. Riccardo Izzo, responsabile dell'organismo dell'**Ordine commercialisti** di Napoli spiega: «Nei primi mesi del 2024 partiremo con il nuovo corso abilitante da 80 ore, allineato con i requisiti della riforma». Allavoro anche l'organismo dell'**Ordine di Milano** (70 i mediatori iscritti e 4.500 depositi l'anno). «Nello spirito della riforma valorizzeremo da subito il primo incontro - dichiara il presidente dell'**Ordine, Antonino La Lumia** - stiamo predisponendo linee guida per i mediatori e incontri di formazione per gli **avvocati** per un approccio diverso al primo incontro, che non è più una formalità ma può essere risolutivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

1

ORGANISMI ED ENTI Nove mesi per adeguarsi

Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione, già iscritti al registro e all'elenco tenuti dal ministero della Giustizia e che

80 ore

CORSO ABILITANTE

Per diventare mediatori servirà una formazione teorico-pratica di 80 ore, 10 per l'aggiornamento



entro il 30 aprile hanno chiesto di conservare l'iscrizione, hanno ora nove mesi di tempo **(fino al 15 agosto 2024)** per allinearsi ai nuovi requisiti e attestare l'adeguamento

2

LA VALUTAZIONE

Verifica entro 60 giorni

Il responsabile del registro verifica le attestazioni entro 60 giorni da quando le riceve: se sono idonee e complete, conferma l'iscrizione. Se no, **può sospenderla per sei mesi:** entro 30 giorni dalla scadenza organismi ed enti "sospesi" presentano nuove attestazioni, pena la cancellazione

3

LE SPESE

Le regole da applicare

Per le spese di mediazione vale come **data spartiacque** il prossimo 15 novembre, quando entra in vigore il Dm 150/2023: se la domanda è stata presentata prima, si applicano i vecchi importi, se dopo quelli nuovi fissati dal Dm 150/2023 (e, quando saranno elaborati, dai regolamenti)

Cosa cambia per i mediatori

Il titolo di studio

Finora per i mediatori iscritti a un **Ordine** non era richiesta la laurea, dal 15 novembre per i nuovi servirà almeno la laurea triennale. Per gli altri professionisti si passa da una laurea almeno triennale all'obbligo di una laurea magistrale

La formazione

Nel vecchio regime (Dm 180/2010) ai mediatori era richiesta la frequenza di un corso di 50 ore. Dal 15 novembre si rafforza la formazione. Per i laureati in giurisprudenza o con laurea magistrale: corso di 80 ore e partecipazione ad almeno dieci mediazioni. Per i mediatori con laurea triennale iscritti a Ordini si aggiunge anche un corso di

approfondimento giuridico

L'aggiornamento

Finora l'aggiornamento dei mediatori prevedeva 18 ore nel biennio di formazione e 20 tirocini. La riforma elimina i tirocini che restano solo prima dell'avvio dell'attività professionale e mantiene le 18 ore quale monte ore minimo

Le spese di avvio

Finora previsti solo due scaglioni: fino a 250mila euro di valore della lite l'avvio era di 40 euro a parte, al di sopra era di 80 euro. Ora si aggiunge uno scaglione così modulato: fino a 1.000 euro di valore lite, l'avvio è di 40 euro a parte, da mille a 50mila è di 75 euro; al di sopra è di 110 euro

Le spese di mediazione

Il decreto aggiorna tutte le indennità del 2010, sostituendo la tabella allegata. Non ci saranno più valori fissi (seppure aumentabili o ribassabili rispetto a una serie di circostanze) ma un intervallo minimo e massimo, che, in 11 scaglioni in base al valore della lite, va da 160 a 10mila euro. Pesa anche l'esperienza del mediatore

La fase transitoria

Anche per i mediatori già in attività c'è tempo fino al 15 agosto 2024 per adeguarsi ai nuovi requisiti. Entro quella data dovranno attestare al proprio organismo di mediazione la presenza dei requisiti di onorabilità, il conseguimento della laurea richiesta (solo eventuale per gli iscritti ad Albi) e la frequenza di un corso di aggiornamento di dieci ore. Requisiti ulteriori richiesti a mediatori esperti nelle materie internazionali e rapporti di consumo